Studio Duodo & Pivato

dottori commercialisti e
consulenti economico-aziendali associati

Studio Duodo & Pivato
Via S. Parisio, 20 – 31100 Treviso
T. +39 0422.411361

CF/PIVA 03769090261
duodopivato@duodopivato.it
studioduodoassociati@legalmail.it
www.duodopivato.it

Dott. Filippo Duodo Fondatore

Gianluca Pivato Dottore Commercialista – **Andrea Duodo** Dottore Commercialista
Ivana Casonato Ragioniera – **Elisa Borsato** Dottore Commercialista – **Debora Gheno** Dottore Commercialista - **Alberto Dal Vecchio** Dottore Commercialista

Lorenzo Condotta Dottore
Simone Rozič Dottore

Treviso, 3 novembre 2026

AI SIGNORI CLIENTI

LORO SEDI

CIRCOLARE 13/2026 (composta di n. ….. pagine)

1	Rottamazione-*quinquies* - Estensione alle somme riscosse da enti locali - Termine di presentazione della domanda	2
2	Iper-ammortamento - Comunicazioni di completamento degli investimenti - Avvio della presentazione tramite piattaforma GSE	2
3	Dismissione credenziali Sister per servizi telematici di pubblicità immobiliare e catastali	3
4	Rendicontazione del contributo del cinque per mille	4
5	Interessi derivanti dal ravvedimento speciale - Indeducibilità	4
6	Chiusura d'ufficio delle partite IVA inattive - Criteri e modalità - Modifiche	5
7	Cessione con installazione di sistema di accumulo per impianto fotovoltaico - Aliquota IVA applicabile	5
8	Opere realizzate su beni di terzi - Diritto al rimborso IVA - Condizioni	6
NOVEMBRE 2026: PRINCIPALI ADEMPIMENTI		7

1	**ROTTAMAZIONE-*QUINQUIES* - ESTENSIONE ALLE SOMME RISCOSSE DA ENTI LOCALI - TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**
	L'Agenzia delle Entrate-Riscossione il 15.10.2026 ha pubblicato sul proprio sito istituzionale alcune FAQ relative alla rottamazione-*quinquies* riservata agli enti territoriali.
1.1	**AMBITO APPLICATIVO** L'art. 10-*quinquies* del DL 38/2026 ha previsto la possibilità, per gli enti territoriali che riscuotono avvalendosi dell'Agente della Riscossione, di deliberare l'accesso alla c.d. "rottamazione-*quinquies*" di cui all'art. 1 co. 82 - 100 della L. 30.12.2025 n. 199 (legge di bilancio 2026) per i carichi 2000-2023. L'adesione ad opera dell'ente territoriale è opzionale, pertanto il contribuente deve verificare che l'ente sia presente nell'elenco, pubblicato sul sito della Riscossione, degli enti che hanno adottato il provvedimento di applicazione della rottamazione. I carichi oggetto di rottamazione dei ruoli devono scaturire da: • debiti di natura tributaria; • debiti di natura non tributaria, ad esclusione di quelli derivanti da condanna della Corte dei Conti. Il principale effetto consiste nello stralcio automatico delle sanzioni amministrative tributarie e degli interessi compresi nei carichi. Il contribuente sarà chiamato a pagare solamente le somme a titolo di capitale, le spese di esecuzione, nonché di notifica della cartella di pagamento.
1.2	**PROSPETTO INFORMATIVO** Ai fini della verifica dei carichi rottamabili, è disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione un servizio che consente l'invio di un prospetto informativo contenente l'elenco dei debiti rientranti nella rottamazione. La richiesta può essere effettuata utilizzando: • l'area personale, tramite accesso con le credenziali; • l'area pubblica, con la compilazione di un apposito *form* al quale va allegato un documento di riconoscimento.
1.3	**PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA** La domanda può essere presentata esclusivamente sul sito dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, sempre mediante l'area pubblica o l'area personale. È necessario indicare il numero di rate in cui si intende dilazionare il debito e impegnarsi a rinunciare ai giudizi in corso. Terminata la compilazione, verrà generata una ricevuta di presentazione. L'istanza può essere presentata dal 16.10.2026 al 15.12.2026. Successivamente: • entro il 28.2.2027 la Riscossione invierà ai contribuenti una comunicazione di accoglimento con la liquidazione delle somme o di rigetto della domanda; • entro il 31.3.2027 dovrà essere effettuato il pagamento della prima o dell'unica rata; • le rate successive, sino ad un massimo di 54 rate bimestrali di pari importo, scadono con riferimento al 2027 il 31.5, 31.7, 30.9 e 30.11, mentre negli anni successivi, il 31.1, 31.3, 31.5, 31.7, 30.9 e 30.11. Sugli importi dilazionati sono dovuti, dall'1.4.2027, gli interessi al tasso del 3% annuo.
2	**IPER-AMMORTAMENTO - COMUNICAZIONI DI COMPLETAMENTO DEGLI INVESTIMENTI - AVVIO DELLA PRESENTAZIONE TRAMITE PIATTAFORMA GSE**
	Con il DM 14.10.2026, pubblicato sul sito del MIMIT in data 15.10.2026, è stata disposta l'apertura della piattaforma GSE per la presentazione, da parte delle imprese, delle comunicazioni di completamento dell'investimento per gli iper-ammortamenti *ex* L. 199/2025.

2.1	**MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE DI COMPLETAMENTO** Le imprese che hanno ricevuto l'esito positivo della comunicazione di conferma e che hanno completato gli investimenti possono accedere al portale del GSE e inviare la comunicazione di completamento dell'investimento. In particolare, al completamento degli investimenti, avvenuta l'interconnessione dei beni materiali e immateriali 4.0, e in ogni caso entro il 15.11.2028, l'impresa trasmette una o più comunicazioni di completamento riferite a uno o più beni oggetto della medesima comunicazione di conferma, corredate da attestazioni di possesso della documentazione richiesta. Le comunicazioni di completamento devono essere presentate: • dalle ore 12:00 del 15.10.2026; • esclusivamente tramite il sistema telematico per la gestione della misura disponibile nell'apposita sezione "Area Clienti" del sito Internet del GSE (*www.gse.it*); • utilizzando l'apposito modello.
2.2	**MODELLO E GUIDA GSE** Sul sito del GSE sono stati inoltre resi disponibili: • il modello della comunicazione di completamento; • le istruzioni operative e la guida alla piattaforma NPTR5 aggiornate.
3	**DISMISSIONE CREDENZIALI SISTER PER SERVIZI TELEMATICI DI PUBBLICITÀ IMMOBILIARE E CATASTALI**
	Con il provv. 13.10.2026 n. 278149, l'Agenzia delle Entrate ha annunciato la graduale dismissione delle credenziali Sister per l'accesso ai servizi telematici di pubblicità immobiliare e catastali, sostituendo tale metodo di accesso con i metodi di autenticazione (SPID, CIE ecc.) conformi alle disposizioni in materia di identità digitale e alla disciplina relativa alla sicurezza informatica.
3.1	**SERVIZI TELEMATICI DI PUBBLICITÀ IMMOBILIARE** Attraverso la piattaforma Sister, l'Agenzia delle Entrate eroga servizi telematici di consultazione e aggiornamento delle banche dati catastale e ipotecaria destinati a professionisti, Pubbliche Amministrazioni, enti e altri soggetti autorizzati. In proposito, il provvedimento stabilisce che: • a decorrere dal 15.11.2026 non saranno più rilasciate le credenziali Sister per l'autenticazione degli utenti dei servizi di aggiornamento e di consultazione telematica delle banche dati ipotecaria e catastale; • entro il 31.12.2026 saranno progressivamente disattivate le credenziali Sister secondo un piano, articolato per profilo di convenzione e per tipologia di adesione ai servizi, che sarà reso noto mediante pubblicazione sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate con un preavviso di almeno 10 giorni.
3.2	**ACCESSO CON SPID E CIE** Gli utenti le cui credenziali saranno dismesse potranno accedere ai servizi telematici resi disponibili mediante la piattaforma Sister autenticandosi con i seguenti metodi (già attualmente in uso): • il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID); • la Carta d'Identità Elettronica (CIE); • la Carta Nazionale dei Servizi (CNS); • le credenziali Fisconline/Entratel, nei casi previsti.

4	**RENDICONTAZIONE DEL CONTRIBUTO DEL CINQUE PER MILLE**
	Il DM 15.10.2026 n. 257 ha aggiornato i modelli e le Linee Guida per la rendicontazione del contributo del cinque per mille dell'IRPEF destinato agli enti che rientrano nella competenza del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali (es. enti del Terzo settore), sostituendo la modulistica approvata con i decreti 22.9.2021 n. 488 e 13.12.2022 n. 396. La precedente modulistica resta valida esclusivamente per la rendicontazione dei contributi fino all'anno finanziario 2019.
4.1	**CONTRIBUTO INFERIORE A 20.000,00 EURO** Le Linee Guida contenute nell'Allegato 1 al decreto: • riguardano la rendicontazione mediante i modelli A (rendiconto "ordinario") e B (rendiconto dell'accantonamento, utilizzabile in caso di progetti pluriennali); • si applicano ai contributi relativi all'anno finanziario 2020 e, a partire dall'anno finanziario 2021, ai soli contributi inferiori a 20.000,00 euro.
4.2	**CONTRIBUTO PARI O SUPERIORE A 20.000,00 EURO** Le Linee Guida contenute nell'Allegato 2 al decreto riguardano la rendicontazione effettuata mediante la piattaforma dedicata, disponibile sul portale *servizi.lavoro.gov.it*, e si applicano ai contributi di importo pari o superiore a 20.000,00 euro a partire dall'anno finanziario 2021.
4.3	**PUBBLICAZIONE DEL RENDICONTO** Gli enti beneficiari devono pubblicare sul proprio sito web gli importi percepiti e il rendiconto, entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la trasmissione all'Amministrazione erogatrice, dandone comunicazione all'Amministrazione stessa entro i successivi 7 giorni. Come precisato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali nelle Linee Guida, tale pubblicazione è obbligatoria e sanzionabile solo per gli enti che hanno percepito importi pari o superiori a 20.000,00 euro, mentre è solo raccomandata per gli altri soggetti.
5	**INTERESSI DERIVANTI DAL RAVVEDIMENTO SPECIALE - INDEDUCIBILITÀ**
	Con la risposta a interpello 15.10.2026 n. 185, l'Agenzia delle Entrate è intervenuta sulla deducibilità degli interessi da conciliazione giudiziale e da ravvedimento operoso secondo le limitazioni previste dall'art. 96 del TUIR. Il caso di specie riguarda gli interessi passivi corrisposti in sede di conciliazione giudiziale e quelli versati in sede di ravvedimento operoso per i periodi d'imposta da n+1 a n+6.
5.1	**INTERESSI DA RAVVEDIMENTO OPEROSO** Per gli interessi da ravvedimento, l'Amministrazione finanziaria ritiene che la qualificazione di "interessi moratori" attribuibile ai medesimi, in quanto originati da un inadempimento del contribuente derivante dal ritardato pagamento di imposte, li pone in termini di accessorietà rispetto all'obbligazione principale (vale a dire il pagamento del tributo), con la conseguenza di condividerne il medesimo trattamento fiscale. Ne consegue che gli interessi versati in sede di ravvedimento *ex* art. 13 del DLgs. 472/97, in quanto accessori all'obbligazione principale del pagamento del tributo, ne condividono il medesimo trattamento fiscale, con conseguente indeducibilità ai fini IRES. Tale indeducibilità oggettiva supera la questione sulla loro eventuale assoggettabilità al monitoraggio del ROL *ex* art. 96 del TUIR.
5.2	**INTERESSI DA CONCILIAZIONE GIUDIZIALE** In merito agli interessi versati in sede di conciliazione giudiziale, si osserva che i medesimi assumono una funzione "compensativa" del ritardo nell'esazione dei tributi. Si osserva che tali interessi non condividono il medesimo trattamento fiscale dell'imposta cui si riferiscono, dovendo essere valutati autonomamente ai fini della determinazione del reddito d'impresa.

ACB Member www.acbgroup.com

ACB Members: Ancona - Avellino - Bari - Benevento - Bergamo - Bologna - Bolzano - Brescia - Cagliari - Catania - Como - Cremona - Desio (MB) - Firenze - Forlì - Genova - Jesi (AN) - Milano - Modena Napoli - Novara - Padova - Palermo - Parma - Perugia - Piacenza - Pistoia - Pordenone - Prato - Roma - Saronno (VA) - Torino - Trento - Treviso - Udine - Varese - Venezia - Verona - Vicenza - Shanghai

	Pertanto, gli stessi, in assenza di una specifica disposizione che ne preveda l'indeducibilità, risultano deducibili ai fini IRES secondo le regole generali di determinazione del reddito d'impresa e senza che rientrino nell'ambito applicativo dell'art. 96 del TUIR, in quanto non derivano da operazioni o rapporti aventi causa finanziaria, ma rappresentano componenti negativi di natura diversa, connessi alla definizione della posizione fiscale del contribuente.
6	**CHIUSURA D'UFFICIO DELLE PARTITE IVA INATTIVE - CRITERI E MODALITÀ - MODIFICHE**
	Il provv. Agenzia delle Entrate 12.10.2026 n. 277710 ha modificato le disposizioni contenute nel precedente provv. 1415522/2019 e ha aggiornato le modalità di chiusura d'ufficio delle partite IVA inattive da parte degli Uffici. La disciplina è contenuta nell'art. 35 co. 15-*quinquies* del DPR 633/72, il quale stabilisce che l'Agenzia delle Entrate può procedere d'ufficio alla chiusura delle partite IVA dei soggetti che, sulla base dei dati e degli elementi in suo possesso, risultano non aver esercitato nelle tre annualità precedenti attività di impresa, arte o professione.
6.1	**MODALITÀ DI CONTROLLO** Il provv. 277710/2026 stabilisce che le partite IVA inattive vengano individuate sulla base di riscontri automatizzati con le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria, includendo i dati relativi alle fatture elettroniche, ai corrispettivi telematici e ai versamenti effettuati tramite riscossione spontanea.
6.2	**NUOVE MODALITÀ DI COMUNICAZIONE** La comunicazione preventiva di chiusura d'ufficio della partita IVA è inviata al domicilio digitale del contribuente o, in caso di soggetto diverso da persona fisica per la quale non risulti un domicilio digitale, a quello del suo rappresentante. Qualora il contribuente non disponga di un domicilio digitale, la comunicazione preventiva è trasmessa, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento (A/R), al domicilio fiscale disponibile in Anagrafe tributaria e, al fine di garantire un'efficace e immediata conoscenza della comunicazione da parte del destinatario, la stessa è resa disponibile anche nella sua area riservata del sito Internet dell'Agenzia delle Entrate ed è resa nota anche tramite avviso nella App IO.
6.3	**MODALITÀ DI OPPOSIZIONE** Il provv. 277710/2026 stabilisce il termine a decorrere dal quale è effettuata la chiusura d'ufficio delle partite IVA. Entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione, chi non ritenga legittima la chiusura della partita IVA (e, nel caso di un soggetto diverso da una persona fisica, l'eventuale estinzione del codice fiscale) può rivolgersi a qualsiasi ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate per fornire i necessari chiarimenti, al fine di impedire la chiusura della partita IVA ovvero per richiederne la riattivazione retroattiva qualora questa sia già intervenuta. L'Ufficio, verificate le argomentazioni e l'eventuale documentazione prodotta dal contribuente, può riattivare la partita IVA (e, nel caso di un soggetto diverso da una persona fisica, l'eventuale codice fiscale estinto). La riattivazione ha effetto dalla data originaria di apertura della partita IVA e, nel caso di riattivazione del codice fiscale, dalla data originaria di attribuzione dello stesso, senza soluzione di continuità.
7	**CESSIONE CON INSTALLAZIONE DI SISTEMA DI ACCUMULO PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO - ALIQUOTA IVA APPLICABILE**
	Con la risposta a interpello 15.10.2026 n. 181, l'Agenzia delle Entrate ha escluso la possibilità di fruire dell'aliquota IVA del 10% per la cessione con installazione di un sistema di accumulo per un impianto fotovoltaico già operativo.

	L'aliquota ridotta si applica solo se i beni ceduti sono componenti o elementi necessari per la realizzazione dell'impianto stesso. Non è, quindi, sufficiente che gli stessi siano "utili", "connessi" o "funzionali" all'attività del soggetto che realizza o utilizza l'impianto.
7.1	**QUADRO NORMATIVO** Ai sensi del n. 127-*quinquies* della Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/72, è applicabile l'aliquota IVA del 10% per gli "impianti di produzione e reti di distribuzione calore energia e di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica ed eolica", nonché, ai sensi del successivo n. 127-*sexies*, per i beni (escluse le materie prime e semilavorate) forniti per la costruzione dei predetti impianti.
7.2	**INAPPLICABILITÀ NEL CASO DI SPECIE** Nel caso di specie, a essere ceduto è un sistema di accumulo e, dalla descrizione tecnica dell'impianto, emerge che tale sistema costituisce un'infrastruttura funzionalmente collegata all'impianto fotovoltaico, ma tecnicamente distinta dall'impianto di produzione di energia elettrica. Considerato che l'accumulatore non è finalizzato a produrre energia ma soltanto a immagazzinarla, lo stesso non può qualificarsi come componente finito concretamente utilizzato per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico. Inoltre, l'accumulatore, nel caso esaminato, non può costituire un ampliamento (o una nuova "parziale" costruzione) dell'impianto fotovoltaico esistente. Per le motivazioni appena esposte, è da escludere l'applicabilità dell'aliquota ridotta in quanto limitata ai soli impianti produttivi di energia e alle relative cessioni di beni finiti.
8	**OPERE REALIZZATE SU BENI DI TERZI - DIRITTO AL RIMBORSO IVA - CONDIZIONI**
	Con la risposta a interpello 27.10.2026 n. 192, l'Agenzia delle Entrate ha affermato che spetta il rimborso dell'IVA anche per l'imposta assolta con riguardo alle opere realizzate su beni di proprietà di terzi. Come già indicato nella precedente ris. Agenzia delle Entrate 20/2025. Per individuare i beni ammortizzabili indicati dall'art. 30 co. 2 lett. c) del DPR 633/72, deve farsi riferimento alla categoria dei "beni di investimento" e non assume rilevanza il requisito di ammortizzabilità in senso contabile-reddituale. È, però, anche necessario, ai fini della legittimità del rimborso, che i beni sui quali sono realizzate le opere in questione posseggano una effettiva connessione/strumentalità con l'espletamento dell'attività del soggetto passivo. Secondo l'Agenzia delle Entrate, è, dunque, "*imprescindibile valutare, oltre alla durevolezza della detenzione, l'effettiva destinazione di tale bene alla attività imponibile svolta a valle*".

Lo Studio è a disposizione per ogni ulteriore delucidazione ed approfondimento.

Con i migliori saluti.

Studio Duodo & Pivato

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
15.11.2026	Trasmissione dati acquisti dall'estero	I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio: • i dati relativi alle operazioni di acquisto di beni e di prestazioni di servizi da soggetti non stabiliti in Italia; • in relazione ai documenti comprovanti l'operazione ricevuti nel mese di ottobre 2026 o ad operazioni effettuate nel mese di ottobre 2026. La comunicazione non riguarda: • le operazioni per le quali è stata ricevuta una bolletta doganale o una fattura elettronica; • gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. 7 - 7-*octies* del DPR 633/72, qualora siano di importo non superiore a 5.000,00 euro per singola operazione.
16.11.2026	Versamento rate imposte e contributi	I soggetti sia titolari che non titolari di partita IVA devono versare, in relazione ai saldi e agli acconti di imposte e contributi derivanti dai modelli REDDITI 2026 e IRAP 2026, con applicazione dei previsti interessi: • la sesta rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.6.2026; • la quinta rata, se la prima rata è stata versata entro il 20.7.2026, il 30.7.2026 o il 31.7.2026; • la quarta rata, se la prima rata è stata versata entro il 20.8.2026 o il 31.8.2026 (in quanto il 30.8.2026 cadeva di domenica).
16.11.2026	Versamento ritenute e addizionali	I sostituti d'imposta devono versare: • le ritenute alla fonte operate nel mese di ottobre 2026; • le addizionali IRPEF trattenute nel mese di ottobre 2026 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati. I soggetti che corrispondono compensi per lavoro autonomo o provvigioni possono non effettuare il versamento delle ritenute di cui agli artt. 25 e 25-*bis* del DPR 600/73, entro il
		termine in esame, se l'ammontare complessivo delle ritenute operate nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre 2026 non supera il limite di 100,00 euro. Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento delle ritenute di cui all'art. 25-*ter* del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l'ammontare cumulativo delle ritenute operate nei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre 2026 non è di almeno 500,00 euro.

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
16.11.2026	Versamento rata saldo IVA 2025	I contribuenti titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi e maggiorazioni, in relazione al saldo dell'imposta derivante dalla dichiarazione per l'anno 2025 (modello IVA 2026): • la nona rata, se la prima rata è stata versata entro il 16.3.2026; • la sesta rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.6.2026; • la quinta rata, se la prima rata è stata versata entro il 20.7.2026 o il 30.7.2026; • la quarta rata, se la prima rata è stata versata entro il 20.8.2026.
16.11.2026	Versamento IVA mensile	I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono: • liquidare l'IVA relativa al mese di ottobre 2026; • versare l'IVA a debito. I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all'ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l'IVA possono far riferimento all'IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente. Se l'importo dovuto, unitamente a quello di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2026, non supera il limite di 100,00 euro, il versamento potrà essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo. È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell'IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.
16.11.2026	Versamento IVA III trimestre 2026	I contribuenti titolari di partita IVA in regime opzionale trimestrale devono: • liquidare l'IVA relativa al trimestre luglio-settembre 2026; • versare l'IVA a debito, con la maggiorazione dell'1% a titolo di interessi. Entro il termine in esame deve essere versata anche l'IVA dovuta per i trimestri gennaio-marzo e aprile-giugno 2026, se non è stata versata perché di importo complessivamente non superiore al limite di 100,00 euro, con la maggiorazione dell'1% a titolo di interessi. È possibile il versamento, senza applicazione degli interessi, dell'IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		di servizi.
16.11.2026	Versamento IVA III trimestre 2026	I contribuenti titolari di partita IVA in regime trimestrale "per natura" (es. autotrasportatori, benzinai e subfornitori) devono: • liquidare l'IVA relativa al trimestre luglio-settembre 2026; • versare l'IVA a debito, senza maggiorazione di interessi. Entro il termine in esame deve essere versata anche l'IVA dovuta per i trimestri gennaio-marzo e aprile-giugno 2026, se non è stata versata perché di importo complessivamente non superiore al limite di 100,00 euro.
16.11.2026	Contributi INPS artigiani e commercianti	I soggetti iscritti alla Gestione Artigiani o Commercianti dell'INPS devono effettuare il versamento della terza rata dei contributi previdenziali compresi nel minimale di reddito (c.d. "fissi"), relativa al trimestre luglio-settembre 2026. Le informazioni per il versamento della contribuzione dovuta possono essere prelevate dal Cassetto previdenziale per artigiani e commercianti, attraverso il sito dell'INPS (*www.inps.it*).
25.11.2026	Presentazione modelli INTRASTAT	I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano all'Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT: • relativi al mese di ottobre 2026, in via obbligatoria o facoltativa; • mediante trasmissione telematica. I soggetti che, nel mese di ottobre 2026, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano: • i modelli relativi al mese di ottobre 2026, appositamente contrassegnati, in via obbligatoria o facoltativa; • mediante trasmissione telematica. Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi modelli INTRASTAT e sono state previste ulteriori semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applicabili a partire dagli elenchi relativi al 2022. La determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 3.2.2026 n. 84415 ha invece innalzato la soglia per la presentazione dei modelli relativi agli acquisti intracomunitari di beni, a partire dagli elenchi relativi al 2026.
30.11.2026	Dichiarazione e versamento IVA regime "IOSS"	I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale "IOSS" devono presentare all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di ottobre 2026 riguardante le vendite a distanza di beni importati: • non soggetti ad accisa;

ACB Member www.acbgroup.com

ACB Members: Ancona - Avellino - Bari - Benevento - Bergamo - Bologna - Bolzano - Brescia - Cagliari - Catania - Como - Cremona - Desio (MB) - Firenze - Forlì - Genova - Jesi (AN) - Milano - Modena Napoli - Novara - Padova - Palermo - Parma - Perugia - Piacenza - Pistoia - Pordenone - Prato - Roma - Saronno (VA) - Torino - Trento - Treviso - Udine - Varese - Venezia - Verona - Vicenza - Shanghai

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		• spediti in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150,00 euro; • destinati ad un consumatore in uno Stato membro dell'Unione europea. La dichiarazione deve essere presentata anche in mancanza di operazioni rientranti nel regime. Entro il termine in esame deve essere versata anche l'IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, secondo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata la cessione.
30.11.2026	Rivalutazione partecipazioni quotate e non quotate	Le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali, che possiedono all'1.1.2026 partecipazioni non quotate oppure partecipazioni negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, al di fuori dell'ambito d'impresa, possono rideterminare il loro costo o valore fiscale di acquisto: • facendo redigere e asseverare un'apposita perizia di stima da parte di un professionista abilitato, se si tratta di partecipazioni non quotate; • oppure, se si tratta di partecipazioni negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, assumendo il loro valore normale determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2025; • versando il totale dell'imposta sostitutiva dovuta, pari al 21% sia per le partecipazioni quotate che per quelle non quotate, oppure la prima di tre rate annuali di pari importo.
30.11.2026	Rivalutazione terreni	Le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali, che possiedono terreni agricoli o edificabili all'1.1.2026, al di fuori dell'ambito d'impresa, possono rideterminare il loro costo o valore fiscale di acquisto: • facendo redigere e asseverare un'apposita perizia di stima da parte di un professionista abilitato; • versando il totale dell'imposta sostitutiva del 18% dovuta, oppure la prima di tre rate annuali di pari importo.
30.11.2026	Assegnazione beni ai soci o trasformazione in società semplice	Le snc, sas, srl, spa e sapa, che, entro il 30.9.2026, hanno ceduto o assegnato ai soci beni immobili (non strumentali per destinazione) e/o beni mobili registrati (non strumentali all'attività propria dell'impresa), oppure si sono trasformate in società semplice, devono effettuare il versamento del rimanente 40% delle imposte sostitutive dovute.
30.11.2026	Estromissione immobili strumentali imprenditori individuali	I contribuenti che hanno effettuato l'estromissione dell'immobile strumentale dell'imprenditore individuale di cui all'art. 1 co. 41 della L. 199/2025 devono versare il 60% della relativa imposta sostitutiva; il restante 40% deve essere versato entro il 30.6.2027.

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		L'estromissione agevolata riguarda gli immobili strumentali per natura e gli immobili strumentali per destinazione. Gli immobili oggetto dell'agevolazione: • devono essere posseduti al 30.9.2025 e a tale data presentare il requisito della strumentalità; • devono risultare posseduti anche alla data dell'1.1.2026. Il regime agevolativo in commento prevede: • l'assoggettamento della plusvalenza derivante dall'estromissione ad un'imposta sostitutiva pari all'8%; • la possibilità di determinare la plusvalenza assumendo, in luogo del valore normale dell'immobile, il suo valore catastale. Ai fini delle agevolazioni in esame l'operazione doveva avvenire tra l'1.1.2026 e il 31.5.2026, anche mediante comportamento concludente (es. annotazione nelle scritture contabili).
30.11.2026	Versamento acconti imposte da modello REDDITI PF 2026	Le persone fisiche devono effettuare il versamento del secondo o unico acconto, dovuto per l'anno 2026, relativo: • all'IRPEF; • alla cedolare secca sulle locazioni; • all'imposta sostitutiva del 5% per i c.d. "contribuenti minimi" *ex* art. 27 del DL 98/2011; • all'imposta sostitutiva del 15% o 5% per i contribuenti rientranti nel regime fiscale forfettario *ex* L. 190/2014; • all'imposta sostitutiva del 15% dovuta sui compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni; • all'IVIE (se si possiedono immobili all'estero); • all'IVAFE (se si detengono attività finanziarie all'estero); • all'imposta sostitutiva sul valore delle cripto-attività; • all'addizionale IRPEF sul reddito riguardante il materiale pornografico e di incitamento alla violenza (c.d. "tassa etica" o "*pornotax*"). Se il 2026 è il primo anno di adesione al concordato preventivo biennale e l'acconto IRPEF è determinato con il metodo "storico", è prevista l'applicazione di una specifica maggiorazione. Tali versamenti non possono essere rateizzati.
30.11.2026	Versamento acconti contributi INPS da modello REDDITI PF 2026	Le persone fisiche iscritte alla Gestione Artigiani o Commercianti dell'INPS devono effettuare il versamento del secondo acconto dei contributi dovuti per l'anno 2026, calcolati sul reddito d'impresa dichiarato per l'anno 2025, eccedente il minimale di reddito stabilito per l'anno 2026, nei limiti del previsto massimale.

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		Le persone fisiche iscritte alla Gestione separata INPS *ex* L. 335/95, in qualità di lavoratori autonomi, devono effettuare il versamento del secondo acconto dei contributi dovuti per l'anno 2026, pari al 40%, calcolati sul reddito di lavoro autonomo dichiarato per l'anno 2025, nei limiti del previsto massimale. Il versamento dell'acconto riguarda anche i lavoratori autonomi dell'area del dilettantismo sportivo, iscritti alla Gestione separata INPS *ex* L. 335/95, ferme restando le agevolazioni previste per tali soggetti. Tali versamenti non possono essere rateizzati.
30.11.2026	Versamento acconti imposte da modello REDDITI SP 2026	Le società di persone e i soggetti equiparati devono effettuare il versamento del secondo o unico acconto, dovuto per l'anno 2026: • dell'addizionale sul reddito riguardante il materiale pornografico e di incitamento alla violenza (c.d. "tassa etica" o "*pornotax*"); • dell'IVIE, per le società semplici che possiedono immobili all'estero; • dell'IVAFE, per le società semplici che detengono attività finanziarie all'estero; • dell'imposta sostitutiva sul valore delle cripto-attività. Tali versamenti non possono essere rateizzati.
30.11.2026	Versamento acconti imposte da modelli REDDITI SC ed ENC 2026	I soggetti IRES, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, devono effettuare il versamento del secondo o unico acconto, dovuto per l'anno 2026, relativo: • all'IRES; • alla maggiorazione IRES prevista per le società "di comodo"; • all'addizionale IRES prevista nei confronti degli enti creditizi e finanziari; • all'addizionale IRES sul reddito riguardante il materiale pornografico e di incitamento alla violenza (c.d. "tassa etica" o "*pornotax*"); • all'IVIE, per gli enti non commerciali che possiedono immobili all'estero; • all'IVAFE, per gli enti non commerciali che detengono attività finanziarie all'estero; • all'imposta sostitutiva sul valore delle cripto-attività. Se il 2026 è il primo anno di adesione al concordato preventivo biennale e l'acconto IRES è determinato con il metodo "storico", è prevista l'applicazione di una specifica maggiorazione. Tali versamenti non possono essere rateizzati.
30.11.2026	Versamento acconti IRAP	Le società di persone e i soggetti equiparati e i soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		devono effettuare il versamento del secondo o unico acconto IRAP, dovuto per l'anno 2026. Se il 2026 è il primo anno di adesione al concordato preventivo biennale e l'acconto IRAP è determinato con il metodo "storico", è prevista l'applicazione di una specifica maggiorazione. Tali versamenti non possono essere rateizzati.
30.11.2026	Regolarizzazione versamento imposte da modelli REDDITI 2026 e IRAP 2026	I soggetti che hanno effettuato insufficienti versamenti delle imposte dovute a saldo per il 2025 o in acconto per il 2026, relative ai modelli REDDITI 2026 e IRAP 2026, la cui scadenza del termine con la maggiorazione dello 0,4% era il 31.8.2026 (in quanto il 30.8.2026 cadeva di domenica), possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta dell'1,39%, oltre agli interessi legali. Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento: • va effettuato entro il 31.10.2027; • comporta l'applicazione della sanzione ridotta del 3,13%, oltre agli interessi legali. Se entro il 31.8.2026 non è stato effettuato alcun versamento, il ravvedimento operoso va effettuato: • con riferimento alla scadenza del 31.7.2026 per il versamento senza la maggiorazione dello 0,4%; • entro il 31.10.2027; • con la sanzione ridotta del 3,13%, oltre agli interessi legali.
30.11.2026	Trasmissione dati liquidazioni periodiche IVA	I soggetti passivi IVA, non esonerati dall'effettuazione delle liquidazioni periodiche o dalla presentazione della dichiarazione IVA annuale, devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate: • i dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al trimestre luglio-settembre 2026; • in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato. I contribuenti trimestrali presentano un unico modulo per ciascun trimestre; quelli mensili, invece, presentano più moduli, uno per ogni liquidazione mensile effettuata nel trimestre.
30.11.2026	Versamento imposta di bollo fatture elettroniche	I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono versare l'imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel trimestre luglio-settembre 2026. L'ammontare dell'imposta dovuta, anche a seguito dell'integrazione delle fatture trasmesse, è reso noto dall'Agenzia delle Entrate nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi". Entro il termine in esame occorre versare anche l'imposta dovuta per i trimestri gennaio-marzo e aprile-giugno 2026,

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		qualora complessivamente di importo inferiore a 5.000,00 euro, se non già versata in precedenza.
30.11.2026	Registrazione contratti di locazione	Le parti contraenti devono provvedere: • alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di novembre 2026 e al pagamento della relativa imposta di registro; • al versamento dell'imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di novembre 2026. Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il "modello RLI". Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE), indicando gli appositi codici tributo istituiti dall'Agenzia delle Entrate.